

ATTO DI DEPOSITO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2008 duemilaotto addì 18 diciotto del mese di settembre.

In Milano, nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8.

Avanti a me Dott. FEDERICO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la Signora:

MARIA CARLA BELLUCCI nata a Roma il 26 giugno 1954, domiciliata a Milano, Via Foppa n. 5.

Detta Signora, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione di cui infra, mi richiede di depositare nei miei atti lo statuto aggiornato della Libera Associazione - costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile - denominata

"ASSOINTERPRETI

Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti"

con sede in Milano, Via Rodi n. 85, C.F. 97027990155, al fine di far constare l'adeguamento ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché alle previsioni normative di cui all'art. 5 del D.Lgs. 460/1997 in tema di enti non commerciali di tipo associativo.

La Comparsante, nell'indicata qualità, precisa che le modifiche statutarie sono state approvate dai soci con delibera di assemblea assunta ai sensi dell'art. 17 dello statuto vigente pro-tempore a seguito di convocazione dell'assemblea per referendum in data 16 luglio 2008 e che ha riportato il voto favorevole di n. 110 (centodieci) soci Ordinari sul totale di 133 (centotrentatre) soci aventi diritto di voto, pertanto con una maggioranza di oltre i 2/3 (due terzi) richiesta dal citato art. 17 dello statuto.

Io Notaio aderisco alla richiesta e allego detto statuto, firmato dalla Comparsante e da me Notaio, al presente atto sotto la lettera A.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane alla Comparsante che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio alle ore 9,45 nove e quarantacinque; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà della Comparsante. Consta di un foglio scritto per un'intera facciata e parte della seconda da persone di mia fiducia.

f) Maria Carla Bellucci

f) Federico Guasti Notaio

* * * * *

ALLEGATO A AL N. 46528 DI REP.

N. 10847 PROGR.

ASSOINTERPRETI
STATUTO

Art. 1) E' costituita un'Associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

"ASSOINTERPRETI

Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti".

Art. 2) L'Associazione riunisce interpreti di simultanea e consecutiva e ha lo scopo di rappresentare la professione, tutelare gli interessi dei propri associati nelle sedi più idonee, promuovere la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci, Candidati e Stagiaire, e diffondere la professione stessa quale valido contributo al superamento delle barriere linguistiche e culturali fra i popoli. L'Associazione ha altresì



lo scopo di definire norme deontologiche, procedurali, contrattuali, nonché di vigilare sulla loro applicazione da parte dei Soci.

Art. 3) E' escluso dalle finalità dell'Associazione qualsiasi scopo di lucro.

Art. 4) L'Associazione ha sede in Milano. All'interno dell'Associazione possono essere istituiti Gruppi Regionali.

Art. 5) L'Associazione ha durata illimitata.

Soci

Art. 6) Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche che svolgono l'attività di interprete e sono in possesso di diploma di scuole per interpreti e traduttori o laurea in interpretazione e/o diploma o laurea non specifici, italiani o stranieri, nonché dei requisiti di ammissione previsti dal Regolamento Interno.

Possono diventare Soci anche coloro i quali, a giudizio del Consiglio Direttivo, svolgono o hanno svolto attività che favoriscono il conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione è composta da Soci Ordinari.

Sono previste altresì le figure dei Membri Straordinari ed Onorari, nonché quelle di Candidati e di Stagiaire quali definiti nel regolamento dell'associazione.

Sono Soci Ordinari gli interpreti professionisti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quelli che vengono ammessi in seguito su loro domanda.

Sono Membri Onorari coloro i quali hanno acquisito particolari benemeritenze nel settore dell'interpretazione.

Sono Membri Straordinari gli interpreti di conferenza che esercitano la professione esclusivamente in qualità di funzionari presso enti od organismi.

I Membri Onorari e Straordinari possono partecipare alle assemblee e alle riunioni, senza diritto di voto.

I Soci Ordinari, i Candidati e gli Stagiaire versano una quota annua pari all'importo determinato dall'Assemblea per ciascuna categoria.

Art. 7) E' assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci vengono ammessi su loro domanda con delibera dell'assemblea da prendersi a scrutinio segreto.

I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8) La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per morte;

c) per esclusione in caso di morosità;

d) per delibera del Collegio dei Probiviri dovuta a grave inadempienza al Codice Deontologico o dovuta ad attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa, fermo restando che:

1) la perdita di qualità di Socio di cui al capoverso d) deve essere preceduta dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, da parte del Consiglio Direttivo, al Socio ritenuto inadempiente, in modo che questi, nel termine perentorio di un mese dal ricevimento di detta comunicazione, possa presentare la propria giustificazione al Consiglio Direttivo al fine di adottare condotta riabilitativa tale da rimuovere le cause del richiamo nel più breve tempo possibile.

2) il Socio escluso a norma del capoverso d) non potrà essere riammesso.

Eventuali riammissioni nelle ipotesi a) e c) del presente art. 8) sono soggette all'approvazione dell'Assemblea; le riammissioni nell'ipotesi c) saranno possibili solo

previo pagamento degli arretrati dovuti.

È escluso qualsiasi rimborso ai Soci in caso di recesso.

Patrimonio

Art. 9) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a) quote ordinarie ed eventuali contribuzioni straordinarie a carico dei Soci, Candidati e Stagiaire;
- b) iniziative volte a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli Associati e di terzi, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) finanziamenti;
- d) conferimenti volontari.

Organi

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario del Consiglio, se nominato dal Consiglio Direttivo;
- f) il Coordinatore Centrale Ammissioni;
- g) il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sono gratuite e vi è incompatibilità tra le stesse salvo che per il Tesoriere ed il Segretario che possono essere membri del Consiglio Direttivo.

Assemblea

Art. 11) L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari.

I Membri Straordinari ed Onorari possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine di aprile.

L'Assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 12) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera o posta elettronica, spedita a ciascuno dei Soci almeno quindici giorni prima della riunione. La lettera di convocazione deve comprendere l'ordine del giorno redatto dal Consiglio Direttivo, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Art. 13) Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del rapporto del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione,
- b) l'approvazione dei rapporti dei Gruppi regionali;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- d) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
- e) la nomina del Collegio dei Proviviri tra persone esterne all'Associazione;
- f) l'ammissione, di Soci, Candidati e Stagiaire e la riammissione dei Soci a sensi del precedente art.8);
- g) la determinazione dell'ammontare delle quote sociali e di eventuali contribuzioni straordinarie (vedi Regolamento Interno);
- h) le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione che siano sottoposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o dai Soci previa comunicazione al Consiglio Direttivo;
- i) le eventuali modifiche dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e della Carta dei Gruppi Regionali, nonché lo scioglimento dell'Associazione;



l) la ratifica della costituzione e del regolamento di ciascun Gruppo Regionale;
m) ogni altra questione di straordinaria amministrazione.

Art. 14) Ciascun Socio Ordinario ha diritto a un voto.

Essendo l'Associazione una organizzazione complessa a carattere nazionale ed essendosi tenuto conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei Soci alla vita associativa è consentito ai Soci di farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio potrà avere un numero massimo di cinque deleghe.

Art. 15) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza a mezzo delega di almeno due terzi del numero complessivo dei Soci Ordinari in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei seguenti casi:

- a) elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea;
- b) modifiche allo Statuto o scioglimento dell'Associazione per i quali è richiesto il voto favorevole di due terzi dei Soci.

Art. 16) Hanno diritto di voto i Soci Ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Consiglio Direttivo

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a dieci, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto e il cui mandato scade al termine di due anni. I Consiglieri devono essere Soci Ordinari da almeno tre anni, non essere mai stati sottoposti a provvedimenti disciplinari e sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio, è facoltà del Consiglio Direttivo cooptare un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 18) Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvo i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o, in assenza, da persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19) Il Consiglio, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri il Presidente.

Art. 20) Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito di:

- . presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo annuale, nonché i piani di attività dell'Associazione;
- . formulare le norme deontologiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- . vigilare sul rispetto delle norme statutarie e deontologiche da parte dei Soci;
- . proporre al Collegio dei Proviviri i provvedimenti di esclusione dei Soci che non si siano ravveduti a seguito di esplicito richiamo del Consiglio ai sensi del precedente art. 8);
- . proporre all'Assemblea l'ammissione di Soci, Membri, Candidati e Stagiaire, nonché la riammissione dei Soci;

- . proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative dei Soci, dei Membri, dei Candidati e degli Stagiaire;
- . nominare il Tesoriere che potrà anche essere persona estranea al Consiglio, ed il Segretario e determinarne le relative funzioni;
- . nominare il Coordinatore Centrale per le Ammissioni e istituire le eventuali commissioni centrali di studio e determinarne le relative funzioni;
- . proporre eventuali modifiche a tutti i documenti associativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri.

Presidente

Art. 21) Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

Tesoriere

Art. 22) Il Tesoriere riferisce annualmente al Consiglio Direttivo sulla gestione economica dell'Associazione, compila la proposta di bilancio al 31 dicembre di ogni anno e presenta il piano finanziario per l'esercizio successivo.

Il Tesoriere dura in carica per il periodo di vigenza del Consiglio che l'ha nominato e può essere riconfermato anche dal Consiglio successivo e può essere eleggibile per un massimo di 4 mandati successivi.

Segretario del Consiglio

Art. 23) Il Consiglio Direttivo può nominare fra i propri membri o fra i Soci un Segretario che curi l'esecuzione delle delibere del Consiglio, stabilendone le mansioni.

Il Segretario del Consiglio Direttivo, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto quando non sia membro del Consiglio stesso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale. Tale funzione viene svolta dal Segretario del Consiglio, se nominato.

Il Segretario, se nominato, dura in carica per il periodo di vigenza del Consiglio che l'ha nominato e può essere riconfermato anche dal Consiglio successivo e può essere eleggibile per un massimo di 4 mandati successivi.

Coordinatore Centrale Ammissioni

Art. 24) Il Consiglio nomina il Coordinatore Centrale Ammissioni ai sensi di quanto previsto nel Regolamento e ne determina le relative funzioni in conformità a quanto ivi previsto.

Il Coordinatore Centrale Ammissioni dura in carica per il periodo di vigenza del Consiglio che l'ha nominato e può essere riconfermato anche dal Consiglio successivo e può essere eleggibile per un massimo di 4 mandati successivi.

Gruppi Regionali

Art. 25) La costituzione dei Gruppi Regionali avviene su proposta del Consiglio Direttivo o per iniziativa dei Soci interessati, previa consultazione con il Consiglio Direttivo e con il suo accordo. La costituzione di ciascun Gruppo Regionale va sottoposta all'Assemblea per la ratifica.

Collegio dei Probiviri

Art. 26) L'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Probiviri composto di tre membri tra persone esterne all'Associazione, per dirimere eventuali conflitti tra i Soci e tra questi e l'Associazione; delibera l'esclusione dei Soci nei casi previsti dal precedente art. 8).

Il Collegio dei Probiviri deciderà in modo irrituale e la sua decisione sarà vincolante.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni ed è rieleggibile per un massimo di

4 mandati successivi.

Art. 27) Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato D.Lgs n. 460/1997.

Tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato D.Lgs n. 460/1997.

Esercizio finanziario - bilancio - utili e avanzi di gestione

Art. 28) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ha l'obbligo di approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione se non nei limiti ed ai sensi di legge.

Scioglimento

Art. 29) In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Associazione si estingue.

In ogni caso di estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni dell'Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti secondo le deliberazioni dell'Assemblea ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; è escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci.

f) Maria Carla Bellucci

f) Federico Guasti Notaio

* * * * *

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 19 settembre 2008 al n. 22013 Serie IT - con euro 324,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

MILANO, 19 SET. 2008

